



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.2.2007
COM(2007) 75 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Bulgaria e la Romania a derogare a talune disposizioni del regolamento
(CE) n. 2371/2002 relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

È necessario apportare alcuni adeguamenti all'acquis nel settore della politica comune della pesca, affinché la normativa comunitaria possa essere applicata alla Bulgaria e alla Romania.

L'allegata proposta di regolamento del Consiglio apporta adeguamenti di natura tecnica.

L'articolo 4, paragrafo 3, del trattato di adesione autorizza il Consiglio o la Commissione ad adottare prima dell'adesione le misure di cui, tra l'altro, all'articolo 56 dell'atto di adesione. Queste misure prendono effetto con riserva dell'entrata in vigore del trattato e alla data di quest'ultima.

L'articolo 56 dell'atto di adesione autorizza il Consiglio o la Commissione ad adeguare, prima dell'adesione, gli atti che richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, qualora gli adattamenti necessari non siano contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati. Tali adeguamenti si applicano dalla data di adesione.

Poiché i livelli di riferimento per le flotte pescherecce, di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) 2371/2002, corrispondono alla somma degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali 1997-2002 relativamente ad ogni segmento, non è opportuno fissare tali livelli per gli Stati membri che sono entrati nella Comunità successivamente alla scadenza di tali programmi.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che autorizza la Bulgaria e la Romania a derogare a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania¹,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca², stabilisce che i livelli di riferimento devono essere fissati per la flotta di ciascuno Stato membro come somma degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali 1997-2002 relativamente ad ogni segmento.
- (2) La Bulgaria e la Romania non hanno obiettivi come quelli di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (3) Per i nuovi Stati membri i livelli di riferimento potrebbero essere stabiliti soltanto con riferimento al livello delle loro flotte al momento dell'adesione. In questo modo, tuttavia, gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 sarebbero superflui, perché si sovrapporrebbero agli obblighi risultanti dal piano di entrata/uscita previsto all'articolo 13 del medesimo regolamento.
- (4) La capacità di pesca delle flotte pescherecce bulgare e rumene alla data dell'adesione servirà di base per l'applicazione del piano di entrata/uscita di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002
- (5) Non è dunque opportuno fissare per i nuovi Stati membri i livelli di riferimento di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002, né applicare a detti Stati membri l'articolo 11, paragrafi 2 e 4 del medesimo regolamento, perché ciò non avrebbe alcun effetto sulla gestione della flotta da parte dei nuovi Stati membri.

¹ GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.

² GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

- (6) Occorre pertanto autorizzare la Bulgaria e la Romania a derogare a tali disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In via derogatoria, gli articoli 11, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 non si applicano alla Bulgaria e alla Romania.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*